

IDROCENTRO S.P.A.

Torre San Giorgio - Via Circonvallazione Giovanni Giolitti n. 100

Codice Fiscale e Partita IVA 00539530048

Registro Imprese di Cuneo n. 00539530048

Numero R.E.A. CN-102637

Capitale Sociale Euro 50.000.000,00 i.v.

SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

(art. 2506.1 Codice Civile)

PROGETTO DI SCISSIONE

CENNI STORICI SULLA SOCIETÀ

La "IDROCENTRO S.P.A." nasce dalla trasformazione della società in nome collettivo "Idrocentro di Cussino Antonio & C. S.n.c." con effetto dal 31 marzo 1989; quest'ultima era stata costituita in data 13 febbraio 1976.

Risulta iscritta al Registro Imprese di Cuneo al n. 00539530048 ed al Repertorio Economico Amministrativo al n. CN-102637.

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni/00), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 50.000.000 azioni con valore nominale di Euro 1,00 caduna.

La compagine sociale risulta così composta:

- Cussino Antonio, nato a Villafranca Piemonte (TO) il 14 dicembre 1948, Codice Fiscale CSSNTN48T14L948P, titolare di n. 43.755.712 azioni (87,511424%);
- Costamagna Alda, nata a Saluzzo (CN) il 14 febbraio 1954, Codice Fiscale CSTLDA54B54H727Z, titolare di n. 3.356.063 azioni (6,712126%);
- Immobiliare Alda S.r.l., corrente in Torre San Giorgio (CN) - Via Circonvallazione Giovanni Giolitti nr. 102, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cuneo 02430910048, titolare di n. 2.734.933 azioni (5,469866%);
- Adamini Alessandro Lino, nato a Villafranca Piemonte (TO) il 4 agosto 1960, Codice Fiscale DMNLSN60M04L948Q, titolare di n. 153.292 azioni (0,306584%).

L'oggetto sociale, quale risulta dai dati camerali è il seguente:

- la produzione ed il montaggio, in piccola serie, sia in forma artigianale che industriale, di materiali ed impianti di riscaldamento, condizionamento ed igienico sanitario, di macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- il commercio all'ingrosso del materiale predetto, ivi compresi i mobili e gli accessori per bagno ed i mobili da cucina; il commercio al minuto sempre del materiale di cui sopra ed in genere il commercio al minuto ed all'ingrosso di tutti i generi non alimentari, nessuno escluso;
- l'offerta di servizi energetici e di gestione del calore, energia elettrica e rinnovabile;
- la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici e di impianti di spegnimento antincendio, di ogni tipo e genere, nessuno escluso;
- l'esecuzione di lavori edili, la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, sia direttamente, sia in appalto che in subappalto;
- la realizzazione di sistemi di sicurezza, hi-fi, ascensori ed elevatori in genere, nonché l'assistenza, la predisposizione, l'installazione, la manutenzione e la riparazione degli stessi;
- l'esecuzione di lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni, la realizzazione di coperture ed in generale di tutti i lavori di completamento e finitura di edifici;
- l'attività di noleggio di tutti i beni mobili, siano essi di proprietà che in leasing, compresi macchine, attrezzature, strumenti, destinati alle attività del settore edile;

- la raccolta, il trasporto e/o l'autotrasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero e smaltimento di rifiuti in genere;
- la raccolta, il trasporto e/o l'autotrasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero e il riutilizzo di residui in genere;
- la costruzione di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, eoliche, biomasse, fotovoltaiche, biocombustibili con tutte le opere civili e strutturali annesse;
- la costruzione di centrali termoelettriche e idroelettriche con tutte le opere civili e strutturali annesse;
- la produzione, l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- l'assunzione di mandati per la sottoscrizione in nome proprio e per conto terzi di contratti di servizio relativi a trasporto, scambio e bilanciamento dell'energia elettrica;
- l'*energy-management* delle centrali di produzione elettrica/energetica mediante la conduzione tecnico-amministrativa delle stesse;
- le operazioni, anche per conto terzi, di collocazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, termica, gas, compresi gli eventuali strumenti di incentivazione e diritti di sfruttamento, operazioni che potranno essere svolte anche a mezzo di commercio elettronico su sito "web";
- la lavorazione ed il commercio di metalli ed affini;
- la produzione, la commercializzazione e l'installazione di materiale per la fornitura di energia in genere;
- la ricerca, lo studio, la progettazione, l'acquisto e la vendita, il noleggio, l'installazione, la manutenzione e la gestione in conto proprio e tramite terzi di impianti energetici sia termici che

elettrici o in cogenerazione, alimentati con fonti energetiche tradizionali e fonti energetiche alternative;

- la commercializzazione di materiali organici costituiti in via esemplificativa da residui agricoli, forestali e legnosi in genere, necessari alla produzione di energia da biomasse.

Attualmente la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri e precisamente:

- Costamagna Alda, come sopra generalizzata in qualità di socia, la quale riveste la carica di Presidente, nonché Amministratrice Delegata;
- Cussino Antonio, come sopra generalizzato in qualità di socio, al quale sono state attribuite specifiche deleghe.

Il suddetto Consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del prossimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge tassativamente riserva all'assemblea.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale spettano all'amministratore unico o al presidente del Consiglio di amministrazione - oppure a chi ne fa le veci - ed agli amministratori delegati, ove nominati, disgiuntamente, nell'ambito delle deleghe loro conferite, così come pure ai direttori generali ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

La società è controllata da un Collegio Sindacale, incaricato pure della revisione legale dei conti, composto dai seguenti membri effettivi, tutti iscritti nell'Albo dei Revisori Legali:

- Rabbia dott. Paolo, nato a Saluzzo il 16 ottobre 1968, Codice Fiscale RBBPLA68R16H7270;
- Cheinasso Margherita, nata a Savigliano il 21 novembre 1980, Codice Fiscale CHNMGH80S61I470Y;
- Imbimbo Barbara, nata a Torino il 1[^] luglio 1968, Codice Fiscale MBMBBR68L41L219U.

La forza lavoro della società al 31 dicembre 2024 è composta da n. 900 lavoratori dipendenti, di cui nr. 4 quadri, nr. 309 impiegati, nr. 484 operai e nr. 103 apprendisti.

La sede operativa principale è sita in Torre San Giorgio (CN) – Via Circonvallazione Giovanni Giolitti nr. 100, dove è pure ubicata la sede legale.

Risultano operative nr. 83 unità locali dislocate nelle regioni di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna all'interno delle quali la società svolge preminentemente l'attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio dei beni sopra specificati nell'oggetto sociale.

LA “SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO”

Il nuovo art. 2506.1 Codice civile è stato inserito dall'art. 51, 3[^] comma, lett. a) del D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/2121 del 27 novembre 2019, che ha modificato la Direttiva UE 2017/1132 in materia di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni) transfrontaliere ed ha introdotto la possibilità di

effettuare la scissione di parti del proprio patrimonio (aziende, rami aziendali od anche singoli beni) assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neo-costituite non ai soci della società scissa, bensì a quest'ultima.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari, invece, l'art. 16, comma 1, lett. b) del recente D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 ha introdotto nell'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) il comma 15-ter con espreso riferimento proprio alle operazioni di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 Codice Civile. Ai fini delle imposte indirette resta immutata l'imposizione ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro).

IL PROGETTO DI SCISSIONE

Il Progetto di Scissione, unico per tutte le società interessate, è stato elaborato dagli amministratori della società scindenda "IDROCENTRO S.P.A.", prevedendo come società beneficiaria una società a responsabilità limitata di nuova costituzione.

Relativamente al progetto di scissione, l'art. 2506-bis Codice Civile fa espreso riferimento all'art. 2501-ter, 1^a comma, codice stesso (relativo al progetto di fusione), ritrovando in questo gli elementi essenziali da indicare nella redazione del progetto.

In particolar modo il progetto di scissione, a differenza del progetto di fusione, richiede che vengano dettagliatamente indicati gli elementi dell'attivo e del passivo che la società scissa intende trasferire alla società beneficiaria e dell'eventuale conguaglio in denaro.

Si ricorda, inoltre, che in presenza di scissioni parziali (come quella oggetto del presente documento), qualora gli elementi patrimoniali non venissero specificati nel progetto di scissione, questi ultimi rimarranno in capo alla società scissa, non trovando il trasferimento sulla società beneficiaria.

Ove esistessero passività non assegnate, risponderanno in solido sia la società scissa che la società beneficiaria.

La scissione di cui al presente progetto, quindi, avverrà in forza di quanto dettato dall'art. 2506.1 Codice Civile, norma che costituisce un nuovo strumento messo a disposizione dall'ordinamento giuridico soltanto nel 2023 (come sopra già specificato) e che gli amministratori di "IDROCENTRO S.P.A." hanno scelto perché si presenta decisamente più interessante, soprattutto (e non soltanto) per attuare, in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette e con applicazione delle imposte d'atto in misura fissa, lo scopo esposto nel prosieguo del presente documento.

A differenza delle altre operazioni di scissione, per la scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 Codice Civile non è necessario che il relativo progetto contenga le seguenti informazioni (art. 2506-bis, comma 4, ultima parte, Codice Civile), in quanto le quote di partecipazione nella società beneficiaria vengono direttamente attribuite alla società scissa:

- il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro;
- le modalità di assegnazione delle azioni o quote di nuova emissione e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non vengono, inoltre, richiesti i seguenti documenti:

- la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater, 1[^] comma Codice civile;
- la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies Codice civile;
- la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies Codice Civile.

Il nuovo comma 6 dell'art. 2506-ter Codice civile stabilisce, infine, che ai soci non consenzienti non compete il diritto di recesso.

Fra le regole che la miglior dottrina ritiene di poter disapplicare alla nuova figura in base al disposto del nuovo comma 4 dell'art. 2506-bis Codice civile, vi rientrano anche le seguenti:

- la necessità che il progetto di scissione contenga l'indicazione della data da cui le operazioni delle società partecipanti all'operazione sono imputate al bilancio della nuova società beneficiaria poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione stessa;
- l'attribuzione ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso poiché, come più volte sottolineato, le quote di partecipazione nella società beneficiaria vengono attribuite direttamente alla società scissa.

PUBBLICITÀ DEL PROGETTO DI SCISSIONE

Ai sensi del 5[^] comma dell'art. 2506-bis Codice Civile, che richiama i commi 3 e 4 dell'art. 2501-ter del Codice stesso:

- il progetto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione oppure può essere pubblicato sul sito internet della società (comma 3 di cui sopra);
- salvo consenso unanime di rinuncia da parte dei soci, tra la data di iscrizione e quella di decisione dei soci in merito alla scissione devono trascorrere almeno trenta giorni.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETÀ "IDROCENTRO S.P.A.", MEDIANTE SCORPORO EX ART. 2506.1 CODICE CIVILE, A FAVORE DELLA COSTITUENDA "IDROCENTRO S.R.L."

Signori Azionisti,

motivazioni strategiche e di sviluppo, oltre che economico-patrimoniali e di maggior funzionalità operativa, consigliano di addivenire alla scissione parziale mediante scorporo della società "IDROCENTRO S.P.A." a favore di una costituenda società a responsabilità limitata per la quota di patrimonio funzionale al **ramo aziendale** esercente l'attività di *commercio all'ingrosso e/o al dettaglio nel campo idrotermosanitario, edile ed elettrico* meglio specificata nell'oggetto sociale sopra rappresentato nel paragrafo intitolato "*Cenni Storici sulla società*" e i cui elementi patrimoniali verranno dettagliati nel prosieguo del presente documento.

Si precisa che il suddetto ramo aziendale rappresenta l'attività svolta da "IDROCENTRO S.P.A." sin dalla sua costituzione (anno 1976).

Si propone, quindi, di addivenire alla scissione parziale mediante scorporo, ai sensi dell'art. 2506.1 Codice civile, della società "IDROCENTRO S.P.A.", mediante apporto ad una società a responsabilità limitata beneficiaria costituenda del patrimonio sociale riferibile al ramo aziendale esercente l'attività qui sopra menzionata, con assegnazione dell'intera partecipazione in quest'ultima a favore della società scindenda, in luogo dei suoi soci.

A norma degli artt. 2506-bis e 2501-ter Codice civile, si redige il presente progetto di scissione che riporta i seguenti elementi di sintesi:

1. il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti alla scissione;
2. gli atti costitutivi e gli statuti delle società partecipanti alla scissione;
3. il rapporto di cambio delle azioni o quote ed i conguagli in denaro;
4. le modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria;
5. la data dalla quale le quote emesse dalla società beneficiaria partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria;
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diverse dalle azioni;
8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;

9. l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e dell'eventuale conguaglio in denaro e la descrizione dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento;

10. la data di effetto della scissione.

L'operazione di scissione proposta è:

- parziale, in quanto non comporta l'estinzione della società scindenda "IDROCENTRO S.P.A.", salvo le modifiche statutarie necessarie (tra le quali la denominazione sociale);
- con scorporo, in quanto sarà direttamente la società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." che riceverà l'intera partecipazione nella società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L.", senza dover coinvolgere i rispettivi soci, né affrontare problematiche legate ad eventuali concambi;
- con costituzione di una NewCo, in quanto la società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L." verrà creata per effetto della scissione.

Ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, ultimo periodo del Codice civile, il presente progetto di scissione mediante scorporo (art. 2506.1 Codice Civile) *"non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché suoi soci"*.

1. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda

“IDROCENTRO S.P.A.”, avente sede legale in Torre San Giorgio (CN) – Via Circonvallazione Giovanni Giolitti nr. 100, capitale sociale di Euro 50.000.000,00 interamente versato e suddiviso in n. 50.000.000 azioni con valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00539530048 e presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo al nr. CN-102637 del Repertorio Economico Amministrativo, titolare di codice fiscale e partita IVA nr. 00539530048.

Società beneficiaria costituenda

“IDROCENTRO S.R.L.”, che avrà sede legale in Torre San Giorgio (CN) – Via Circonvallazione Giovanni Giolitti nr. 100 ed un capitale sociale di Euro 100.000,00 (euro centomila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. Atti costitutivi e statuti delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda

Per la società scindenda “IDROCENTRO S.P.A.”, a seguito dell’operazione di scissione, sono previste alcune modificazioni al vigente *Statuto Sociale* (**Allegato “A”**):

- verrà modificata la *denominazione sociale* da “IDROCENTRO S.P.A.” in “UNIMETAL S.P.A.” (articolo 1);

- verrà trasferita la *sede legale*, sempre in Torre San Giorgio (CN), dal numero civico 100 al 92 della Via Circonvallazione Giovanni Giolitti (articolo 2);
- verrà modificato l'*oggetto sociale* andando ad eliminare, naturalmente, le attività comprese nel ramo aziendale oggetto della presente operazione (articolo 3);
- verrà corretto un refuso di normativa citata relativamente all'attività esercitata dal *Collegio Sindacale* (articolo 21);
- verrà riscritta la "*clausola compromissoria*" prevedendo l'intervento della Camera Arbitrale del Piemonte (articolo 26);
- verrà introdotto il nuovo articolo 27 al fine di prevedere la *competenza del Tribunale* per le controversie non deferibili ad arbitrato.

Il testo dello Statuto Sociale che verrà adottato a seguito della presente operazione di scissione viene qui **allegato** sotto la **lettera "B"**.

Società beneficiaria costituenda

L'atto costitutivo della società beneficiaria costituenda avrà il seguente contenuto:

- a) denominazione: "IDROCENTRO S.R.L.";
- b) sede legale: Torre San Giorgio (CN) - Via Circonvallazione Giovanni Giolitti nr. 100;
- c) durata: fino al 31 dicembre 2080;
- d) esercizio sociale: chiusura al 31 dicembre di ogni anno, con chiusura del primo esercizio al 31 dicembre 2025;
- e) oggetto sociale: la società ha per oggetto le seguenti attività:
 - commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali idrotermosanitari ed accessori, materiale elettrico, materiale edile, pavimenti e

- rivestimenti, accessori da bagno, articoli antinfortunistici, utensileria, ferramenta e affini, metalli (anche rottami e semilavorati), strumenti ed apparecchiature per telecomunicazioni, Hi-Fi, colori, vernici e decorazioni per pareti, legname e affini, materiali da costruzione, articoli per giardino e mobili in genere;
- servizi di installazione, manutenzione e riparazione di tutti i predetti articoli nonché degli impianti ad essi riconducibili, anche tramite appalto a terzi;
 - progettazione di arredi d'interno ivi compresi i bagni;
 - commercio elettronico in forma indiretta (off-line) o diretta (on-line) di prodotti idrotermosanitari e accessori in genere nonché di tutti gli articoli sopraelencati;
 - acquisto, vendita, permuta di terreni, aree, fabbricati ed immobili in genere, nonché costruzione e ristrutturazione anche per appalto di fabbricati e beni immobili di qualsiasi genere e tipo.

La società può assumere agenzie e rappresentanze, con o senza deposito, relativamente ai beni di cui all'oggetto sociale.

Essa può prestare garanzie reali sui beni di proprietà sociale a favore di terzi ed anche a favore di componenti la compagine sociale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, patrimoniali, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può assumere partecipazioni - non a scopo di collocamento - sia in società o enti italiani, che in società o enti stranieri; e ciò mediante acquisto delle stesse, o mediante sottoscrizione di partecipazioni al capitale di società esistenti o ancora mediante partecipazione alla costituzione delle società o degli enti partecipati.

Le partecipazioni così acquisite hanno qualsiasi forma, cartacea o immateriale, ammessa dalla legge dello stato nazionale della società o dell'ente.

L'assunzione di partecipazioni che determinino una responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'ente partecipato avviene unicamente previo adempimento delle obbligatorie prescrizioni di legge;

f) capitale sociale: Euro 100,000,00 (euro centomila/00), diviso in quote ai sensi di legge ed interamente liberate mediante apporto di parte del patrimonio della società scissa "IDROCENTRO S.P.A.", così come articolato nel presente progetto di scissione;

g) organi sociali: la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, nella persona della signora Costamagna Alda, nata a Saluzzo il 14 febbraio 1954, residente in Torre San Giorgio (CN) - Via Circonvallazione Giovanni Giolitti nr. 102, Codice Fiscale CSTLDA54B54H727Z, mentre non verrà nominato l'organo di controllo, in quanto la società ne risulta dispensata ai sensi dell'art. 2477, comma 3, del Codice civile;

h) spese di costituzione: le spese di costituzione saranno a carico della società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L."

Il testo dello Statuto Sociale che verrà adottato dalla predetta società beneficiaria costituenda viene qui allegato sotto la lettera "C".

3. Rapporto di cambio delle azioni o quote ed i conguagli in denaro

Non è previsto alcun rapporto di cambio, in quanto l'operazione che s'intende attuare è una scissione "parziale" con assegnazione integrale

alla società scissa di tutte le quote della società beneficiaria di nuova costituzione, così come previsto dall'art. 2506.1 Codice Civile.

Sono state, infatti, introdotte apposite norme al Codice Civile (art. 2506-bis, comma 4, ultimo periodo) che prevedono la disapplicazione, tra le altre, del presente punto inerente il concambio e tutta la relativa documentazione richiesta per le operazioni di scissione ordinaria.

4. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Come già sopra segnalato, l'assegnazione alla società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") delle quote della società beneficiaria neocostituita "IDROCENTRO S.R.L." avverrà in modo integrale, così come previsto dall'art. 2506.1 Codice Civile.

Più precisamente verrà assegnata alla società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") l'intera partecipazione nella società beneficiaria neocostituita "IDROCENTRO S.R.L.".

L'assegnazione delle quote alla società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") e la sua conseguente iscrizione a Libro Soci, avverrà ad iscrizione avvenuta della società beneficiaria neocostituita "IDROCENTRO S.R.L." nel Registro delle Imprese e, in ogni caso, non anteriormente al momento in cui la scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater Codice Civile, esplicherà i suoi effetti.

Per le suddette ragioni, infatti, il sopra citato art. 2506-bis, comma 4, ultimo periodo del Codice Civile ha previsto la disapplicazione del presente punto e della relativa documentazione richiesta per le operazioni di scissione ordinaria.

5. Data dalla quale le quote della società beneficiaria partecipano agli utili.

Essendo la società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L." di nuova costituzione, le quote di quest'ultima assegnate alla società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A."), parteciperanno agli utili della prima a partire dalla data di efficacia della scissione, di cui al successivo punto 10, ai sensi dell'art. 2506/quarter Codice civile.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria

Le operazioni della società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") saranno imputate al bilancio della società beneficiaria neo-costituita "IDROCENTRO S.R.L." a decorrere dalla data di effetto giuridico della scissione di cui al successivo punto 10 del presente progetto.

A decorrere dalla medesima data si produrranno gli effetti ai fini delle imposte sui redditi.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Anche il presente punto rientra nelle previsioni di disapplicazione sancite dal sopra citato art. 2506-bis, comma 4, ultimo periodo del Codice Civile.

Non esistono, comunque, particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti particolari benefici o vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria, dell'eventuale conguaglio in denaro e dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento

Ai sensi dell'art. 2506-bis Codice civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") che verranno trasferiti alla società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L." sono costituiti dal complesso dei beni necessari all'esercizio dell'attività del ramo aziendale qui scorporato, oltre che dai crediti ed attività in genere, debiti e passività in genere, contratti e rapporti giuridici relativi al ramo stesso.

A questo riguardo si segnala come i suddetti debiti abbiano natura finanziaria e, entro la data di effetto della presente scissione, potranno essere sostituiti con debiti finanziari aventi ammontare e caratteristiche anche parzialmente diverse.

Il trasferimento di tali elementi patrimoniali avviene con riferimento alla situazione patrimoniale della società scindenda redatta alla data del 30 novembre 2024. In particolare, ai fini della esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L.", è stata redatta la seguente tabella che riporta la

denominazione ed il valore che assumevano le attività e le passività trasferite nella situazione patrimoniale riferita alla data del 30 novembre 2024.

L'elenco dettagliato degli elementi dell'attivo e del passivo, oggetto di trasferimento, viene riportato nell'Allegato "D".

Eventuali differenze tra l'entità del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale presa a base e l'entità del patrimonio netto alla data di effetto giuridico della scissione – di cui al successivo punto 10 – formeranno oggetto di conguaglio tra la società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") e la società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L.". Tali differenze saranno costituite dalla normale movimentazione e/o variazione di valore delle attività e delle passività riferite al periodo compreso fra la data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater Codice civile (30 novembre 2024) e la data di effetto giuridico della scissione (vedasi il successivo punto 10). Queste differenze, se rilevate tra le attività scorporate, potranno essere compensate da una identica variazione patrimoniale delle passività trasferite oppure da una variazione di pari importo, ma di segno contrario, di un'altra attività; medesimo criterio, ma con opposta compensazione, in caso di differenze rilevate tra le passività.

Ad esempio, nel caso in cui le differenze di cui sopra determinino un aumento del valore dei beni trasferiti alla data di efficacia della scissione, potrà venir aumentato di pari importo anche il debito scorporato, al fine di mantenere invariato il patrimonio netto contabile effettivamente scorporato. Sempre a titolo esemplificativo, con riferimento ai debiti finanziari oggetto di trasferimento, qualora alla data di effetto giuridico della scissione non fosse possibile attribuire

alla beneficiaria i debiti esattamente individuati nel presente progetto, si potrà procedere ad un'attribuzione di componenti del tutto analoghe sotto il profilo qualitativo e quantitativo (cioè altri debiti finanziari) in modo da mantenere inalterato il valore complessivo del patrimonio netto di spettanza della società beneficiaria.

La scissione mediante scorporo, andando ad attribuire l'intera partecipazione nella società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L." alla società scissa "IDROCENTRO S.P.A. (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") e non ai suoi soci, non determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile di quest'ultima, bensì una semplice iscrizione della voce "Partecipazioni" nell'Attivo del suo Stato Patrimoniale per un importo pari alla differenza tra i valori attivi e passivi "scorporati" ed la netto di eventuali conguagli monetari (posizioni di debito/credito) tra le parti.

La società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L.", invece, andrà ad imputare il corrispondente valore, sopra attribuito alla voce "partecipazioni" della società scissa, interamente a "Capitale Sociale".

Alla società beneficiaria verranno trasferiti i seguenti elementi patrimoniali (importi in euro):

DESCRIZIONE	Valori attribuiti
ATTIVO	
- Immobilizzazioni immateriali	13.253.525,70
- Immobilizzazioni materiali	15.128.955,87
- Immobilizzazioni Finanziarie	767.059,48
- Rimanenze	73.504.025,96
- Crediti	11.990.988,43

- Ratei e risconti attivi	1.099.533,40
Totale Attivo	115.744.088,84
PASSIVO	
- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	412.298,76
- Fondi per rischi ed oneri	130.199,00
- Trattamento di fine rapporto	699.123,00
- Debiti verso banche	65.901.794,00
- Acconti	5.425.786,29
- Debiti verso fornitori	37.103.387,79
- Debiti verso altri	1.000,00
- Ratei e risconti passivi	5.970.500,00
Totale Passivo	115.644.088,84
PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	100.000,00

In particolare, con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 novembre 2024, gli elementi patrimoniali attivi e passivi da scorporare sono quelli riportati nell'Allegato "D", che fa parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione.

Gli elementi patrimoniali della società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." non espressamente (od anche solo parzialmente) menzionati nel presente progetto di scissione e nell'Allegato "D", rimarranno in capo alla società scissa medesima (in seguito "UNIMETAL S.P.A."), una volta che avrà efficacia la presente scissione

Gli elementi patrimoniali trasferendi alla società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L." affluiranno nel bilancio di quest'ultima agli stessi valori di libro che essi hanno nella società scindenda, realizzando così una perfetta continuità di valori che non sarà fonte né di aggravii né di imponibilità fiscale, così come previsto

dall'articolo 176 comma 15-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito).

Si precisa che le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero registrare tra la data presa a riferimento per la redazione del presente progetto di scissione (30 novembre 2024) e la data di effetto della scissione, non comporteranno, in sede di conguaglio, variazioni dell'entità del patrimonio netto oggetto di scissione; esse potranno venir compensate con altri valori patrimoniali compresi nel ramo aziendale scorporato oppure potranno comportare, semplicemente, il sorgere di posizioni di debito/credito tra la società scissa e la società beneficiaria.

10. Data di effetto della scissione

Gli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater Codice Civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese competente.

Alla stessa data sono fatti risalire gli effetti contabili della scissione.

11. Altre informazioni

Si precisa che eventuali cause giudiziarie, di qualunque genere, attualmente in corso in capo alla società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." continueranno in capo alla stessa società scissa che avrà la nuova denominazione sociale "UNIMETAL S.P.A."

Si dichiara, infine, che la società scindenda non si trova in stato di liquidazione, né è sottoposta a procedure concorsuali.

La sottoscritta Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché Legale Rappresentante, della società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") provvederà all'iscrizione presso il Registro Imprese oppure alla pubblicazione sul sito internet della società, oltre al deposito presso la sede legale della società stessa dei documenti previsti dalla legge.

Allegati:

- A) Copia del vigente Statuto della società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.");
- B) Statuto che verrà adottato nella società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.");
- C) Statuto che verrà adottato dalla società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L.";
- D) Descrizione degli elementi patrimoniali oggetto di scissione.

Torre San Giorgio, lì 24 gennaio 2025

firmato digitalmente
La Legale Rappresentante
(Costamagna Alda)



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 36.775 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata

"IDROCENTRO S.P.A."

Articolo 2

La società ha sede legale in Torre San Giorgio.

L'Organo Amministrativo potrà stabilire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e unità locali operative come succursali, filiali, agenzie, depositi o stabilimenti e potrà trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Articolo 3

La società ha per oggetto:

- la produzione ed il montaggio, in piccola serie, sia in forma artigianale che industriale, di materiali ed impianti di riscaldamento, condizionamento ed igienico sanitario, di macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- il commercio all'ingrosso del materiale predetto, ivi compresi i mobili e gli accessori per bagno ed i mobili da cucina; il commercio al minuto sempre del materiale di cui sopra ed in genere il commercio al minuto ed all'ingrosso di tutti i generi non alimentari, nessuno escluso;
- l'offerta di servizi energetici e di gestione del calore, energia elettrica e rinnovabile;
- la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici e di impianti di spegnimento antincendio, di ogni tipo e genere, nessuno escluso;
- l'esecuzione di lavori edili, la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, sia direttamente, sia in appalto che in subappalto;
- la realizzazione di sistemi di sicurezza, HI-FI, ascensori ed elevatori in genere, nonché l'assistenza, la predisposizione, l'installazione, la manutenzione e la riparazione degli stessi;
- l'esecuzione di lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni, la realizzazione di coperture ed in generale di tutti i lavori di completamento e finitura di edifici;
- l'attività di noleggio di tutti i beni mobili, siano essi di proprietà che in leasing, compresi macchine, attrezzature, strumenti, destinati alle attività del settore edile;



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

- la raccolta, il trasporto e/o l'autotrasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero e smaltimento di rifiuti in genere;
- la raccolta, il trasporto e/o l'autotrasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero e il riutilizzo di residui in genere;
- la costruzione di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, eoliche, biomasse, fotovoltaiche, biocombustibili con tutte le opere civili e strutturali annesse;
- la costruzione di centrali termoelettriche e idroelettriche con tutte le opere civili e strutturali annesse;
- la produzione, l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- l'assunzione di mandati per la sottoscrizione in nome proprio e per conto terzi di contratti di servizio relativi a trasporto, scambio e bilanciamento dell'energia elettrica;
- l' "energy-management" delle centrali di produzione elettrica/energetica mediante la conduzione tecnico-amministrativa delle stesse;
- le operazioni, anche per conto terzi, di collocazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, termica, gas, compresi gli eventuali strumenti di incentivazione e diritti di sfruttamento, operazioni che potranno essere svolte anche a mezzo di commercio elettronico su sito "web";
- la lavorazione ed il commercio di metalli ed affini;
- la produzione, la commercializzazione e l'installazione di materiale per la fornitura di energia in genere;
- la ricerca, lo studio, la progettazione, l'acquisto e la vendita, il noleggio, l'installazione, la manutenzione e la gestione in conto proprio e tramite terzi di impianti energetici sia termici che elettrici o in cogenerazione, alimentati con fonti energetiche tradizionali e fonti energetiche alternative;
- la commercializzazione di materiali organici costituiti in via esemplificativa da residui agricoli, forestali e legnosi in genere, necessari alla produzione di energia da biomasse.

La società potrà assumere agenzie e rappresentanze, con o senza deposito, relativamente ai beni di cui all'oggetto sociale.

Essa potrà prestare garanzie reali sui beni di proprietà sociale a favore di terzi ed anche a favore di componenti la compagine sociale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, patrimoniali, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo sociale; essa potrà assumere partecipazioni o interessenze (non a scopo di collocamento) in altre imprese o società, anche se non connesse al proprio oggetto sociale, purché non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme di legge inderogabili.



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

Articolo 4

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria, escluso in tal caso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

E' onere del socio notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura del consiglio di amministrazione.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, FINANZIAMENTI

Articolo 6

Il capitale sociale é di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero), suddiviso in numero 50.000.000 (cinquantamiloni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti.

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

I titoli azionari sono nominativi.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà di una o più azioni è regolato dalla legge - articolo 2347 del Codice Civile.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero.

Il trasferimento per atto tra vivi della piena o della nuda proprietà su azioni è possibile soltanto se gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto di non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente statuto viene loro riservato.

L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi quale risultante dal libro dei soci. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta dagli aventi diritto espressa dichiarazione da comunicarsi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio dell'azionista offerente quale risultante dal libro dei soci, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta.

In caso di rinuncia da parte di tutti i soci ovvero di esercizio del diritto di prelazione solo per una parte delle azioni offerte, il socio offerente potrà cedere la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo diverso dal denaro, qualora gli aventi diritto non concordino con il proponente sulla determinazione del prezzo, la valutazione delle azioni è demandata ad un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede della società.

L'arbitratore determinerà il valore delle azioni con i criteri di cui all'articolo 2437-ter del Codice Civile, provvedendo anche in ordine alle spese dal medesimo sostenute.

Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite proporzionalmente al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Qualora alcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

In caso di costituzione del diritto di pegno o del diritto di usufrutto su azioni, il diritto di voto deve permanere in capo al socio.

Articolo 8

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio pubblico.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Articolo 9

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea stessa deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero o nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata oltre i centoventi giorni ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 18 dello statuto medesimo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le competenze dell'assemblea straordinaria attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 18 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

Articolo 10

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata per le deliberazioni di rispettiva competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia inoltrata richiesta ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dagli amministratori anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2366, terzo comma, del Codice Civile, l'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea alternativamente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali:

- lettera a mano con firma di ricevuta;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- telefax;
- posta elettronica.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 11

Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Le assemblee possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o da chi ne fa le veci - o dall'Amministratore Unico; in sua mancanza da quella persona eletta dall'assemblea a maggioranza del capitale presente.

Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Articolo 13

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle relative deliberazioni, sia ordinarie che straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 14

La società è amministrata alternativamente, a scelta dell'assemblea ordinaria, o da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due a sette membri.

Nell'ipotesi di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381, quarto comma, del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo si applicano le norme previste per il consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di nominare direttori, procuratori e funzionari, determinandone i poteri, il compenso e le attribuzioni.

Articolo 15



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ove a ciò non provveda direttamente l'assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento dello stesso.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 16

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli stessi sono rieleggibili.

L'assemblea ne determina il compenso per tutta la durata del loro incarico. A tal fine l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

In ogni caso agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 17

Il Consiglio è convocato dal Presidente - o da chi ne fa le veci - ovvero dall'Amministratore Delegato anche fuori dalla sede sociale, almeno ogni sei mesi. Il Presidente o l'Amministratore Delegato che ha convocato il consiglio di amministrazione fissa l'ordine del giorno dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, il quale ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

L'avviso di convocazione sarà da inviarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali lettera a mano con firma di ricevuta, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica) almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il consiglio è comunque validamente costituito qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili, siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione, nonché di intervenire in tempo reale e di inviare e ricevere documentazione; sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

della votazione ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Soddisfatte tali condizioni, l'adunanza del consiglio di amministrazione si considererà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, ove nominato, che provvederanno alla predisposizione ed alla sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

In caso di composizione binaria, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, ove nominato, e vengono trascritti nel libro sociale prescritto dalla legge.

Articolo 18

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società, senza alcuna eccezione nè limitazione o riserva e con la sola esclusione dei poteri riservati per legge all'assemblea con le precisazioni che seguono.

Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile, sono attribuite - in via esclusiva - all'organo amministrativo le seguenti competenze dell'assemblea straordinaria:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Articolo 19

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione

- o a chi ne fa le veci - ed agli Amministratori Delegati, ove nominati, disgiuntamente, nell'ambito delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

Articolo 20

L'assemblea degli azionisti elegge il collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi - devono altresì essere nominati due sindaci supplenti - determinandone all'atto di nomina il compenso annuale (per l'intero periodo di durata del loro ufficio), ed elegge altresì il Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci effettivi.



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli stessi sono rieleggibili.

La rinuncia all'incarico da parte di tutti i sindaci effettivi ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci effettivi.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili, siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione, nonché di intervenire in tempo reale e di inviare e ricevere documentazione; sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione e di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. Soddisfatte tali condizioni, l'adunanza del collegio sindacale si considererà svolta nel luogo in cui si trova il Presidente che provvederà alla predisposizione del verbale.

Articolo 21

Fatto salvo il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile; tutti i Sindaci dovranno pertanto essere scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

Articolo 22

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno dovrà essere compilato a tale data l'inventario delle attività e passività dell'azienda ed il conseguente bilancio da presentarsi all'assemblea.

Articolo 23

Dagli utili netti risultanti a bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da inviare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalla legge.

Il residuo viene ripartito secondo la deliberazione dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento si provvederà alla liquidazione della società nei modi stabiliti dalla legge, a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'assemblea straordinaria che ne determinerà i poteri ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

TITOLO VII - DIRITTO DI RECESSO

Articolo 25

Ciascun socio ha diritto di recedere per tutte o parte delle proprie azioni nelle ipotesi e con le modalità previste dalla legge.

La proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non costituiscono cause di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro quindici giorni dalla data in cui l'organo medesimo ne è venuto a conoscenza.

In detta comunicazione, inoltre, dovrà essere indicato il valore della partecipazione sociale di ciascun socio, determinato secondo i criteri fissati dalla legge, per i fini di cui all'articolo 2437 ter, ultimo comma, del Codice Civile.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 26

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di deliberazioni assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della società.

L'arbitro deciderà secondo equità - salvo il disposto dell'articolo 36, primo comma, del D. Lgs. 5/2003 - entro novanta giorni dalla nomina, provvedendo anche in ordine alla spese dal medesimo sostenute.

La decisione dell'arbitro sarà vincolante per le parti.

Tale decisione sarà comunicata, con lettera raccomandata contenente il dispositivo e breve motivazione, alle parti, le quali vi daranno immediata esecuzione secondo buona fede.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/2003.



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

TITOLO IX - RIFERIMENTI

Articolo 27

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.

Torre San Giorgio, 17 Giugno 2024 - Visto per l'inserzione:

- CUSSINO Antonio
- Massimo GHIRLANDA Notaio

allegato A



Firmato digitalmente da
MASSIMO GHIRLANDA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, GIA' MODIFICATO
DALL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N.
235, FIRMATO DIGITALMENTE COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA
PER GLI USI CONSENTITI.
BIELLA, VENTIQUATTRO GIUGNO DUEMILAVENTIQUATTRO.
FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO MASSIMO GHIRLANDA

allegato A

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata

"UNIMETAL S.P.A."

Senza vincoli di rappresentazione grafica (maiuscola o minuscola), né di interpunzione.

Articolo 2

La società ha sede legale in Torre San Giorgio.

L'Organo Amministrativo potrà stabilire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e unità locali operative come succursali, filiali, agenzie, depositi o stabilimenti e potrà trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Articolo 3

La società ha per oggetto:

- la lavorazione ed il commercio di metalli ed affini;
- la produzione, il montaggio, l'installazione e la manutenzione, in piccola serie, sia in forma artigianale che industriale, di materiali ed impianti di riscaldamento, condizionamento ed igienico sanitario, impianti elettrici, impianti di spegnimento antincendio, di macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- l'offerta di servizi energetici e di gestione del calore, energia elettrica e rinnovabile;
- l'esecuzione di lavori edili, la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, sia direttamente, sia in appalto che in subappalto;
- l'esecuzione di lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni, la realizzazione di coperture ed in generale di tutti i lavori di completamento e finitura di edifici;
- la costruzione di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, eoliche, biomasse, fotovoltaiche, biocombustibili con tutte le opere civili e strutturali annesse;
- la costruzione di centrali termoelettriche e idroelettriche con tutte le opere civili e strutturali annesse;
- la produzione, l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- l'assunzione di mandati per la sottoscrizione in nome proprio e per conto terzi di contratti di servizio relativi a trasporto, scambio e bilanciamento dell'energia elettrica;
- l' "energy-management" delle centrali di produzione elettrica/energetica mediante la conduzione tecnico-amministrativa delle stesse;
- le operazioni, anche per conto terzi, di collocazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, termica, gas, compresi gli eventuali strumenti di incentivazione e diritti di

sfruttamento, operazioni che potranno essere svolte anche a mezzo di commercio elettronico su sito "web";

- la produzione, la commercializzazione e l'installazione di materiale per la fornitura di energia in genere;

La società potrà assumere agenzie e rappresentanze, con o senza deposito, relativamente ai beni di cui all'oggetto sociale.

Essa potrà prestare garanzie reali sui beni di proprietà sociale a favore di terzi ed anche a favore di componenti la compagine sociale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, patrimoniali, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo sociale; essa potrà assumere partecipazioni o interessenze (non a scopo di collocamento) in altre imprese o società, anche se non connesse al proprio oggetto sociale, purché non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

Articolo 4

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria, escluso in tal caso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

E' onere del socio notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura del consiglio di amministrazione.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, FINANZIAMENTI

Articolo 6

Il capitale sociale é di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero), suddiviso in numero 50.000.000 (cinquantamiloni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti.

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

I titoli azionari sono nominativi.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà di una o più azioni è regolato dalla legge - articolo 2347 del Codice

Civile.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero.

Il trasferimento per atto tra vivi della piena o della nuda proprietà su azioni è possibile soltanto se gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto di non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente statuto viene loro riservato.

L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi quale risultante dal libro dei soci. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta dagli aventi diritto espressa dichiarazione da comunicarsi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio dell'azionista offerente quale risultante dal libro dei soci, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta.

In caso di rinuncia da parte di tutti i soci ovvero di esercizio del diritto di prelazione solo per una parte delle azioni offerte, il socio offerente potrà cedere la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo diverso dal denaro, qualora gli aventi diritto non concordino con il proponente sulla determinazione del prezzo, la valutazione delle azioni è demandata ad un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede della società.

L'arbitratore determinerà il valore delle azioni con i criteri di cui all'articolo 2437-ter del Codice Civile, provvedendo anche in ordine alle spese dal medesimo sostenute.

Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite proporzionalmente al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Qualora alcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

In caso di costituzione del diritto di pegno o del diritto di usufrutto su azioni, il diritto di voto deve permanere in capo al socio.

Articolo 8

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio pubblico.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Articolo 9

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea stessa deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero o nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata oltre i centoventi giorni ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 18 dello statuto medesimo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le competenze dell'assemblea straordinaria attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 18 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

Articolo 10

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata per le deliberazioni di rispettiva competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia inoltrata richiesta ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dagli amministratori anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2366, terzo comma, del Codice Civile, l'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea alternativamente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali:

- lettera a mano con firma di ricevuta;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- telefax;
- posta elettronica.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei

componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 11

Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Le assemblee possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o da chi ne fa le veci - o dall'Amministratore Unico; in sua mancanza da quella persona eletta dall'assemblea a maggioranza del capitale presente.

Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Articolo 13

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle relative deliberazioni, sia ordinarie che straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 14

La società è amministrata alternativamente, a scelta dell'assemblea ordinaria, o da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due a sette membri.

Nell'ipotesi di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381, quarto comma, del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad un

comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo si applicano le norme previste per il consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di nominare direttori, procuratori e funzionari, determinandone i poteri, il compenso e le attribuzioni.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ove a ciò non provveda direttamente l'assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento dello stesso.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 16

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli stessi sono rieleggibili.

L'assemblea ne determina il compenso per tutta la durata del loro incarico. A tal fine l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

In ogni caso agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 17

Il Consiglio è convocato dal Presidente - o da chi ne fa le veci - ovvero dall'Amministratore Delegato anche fuori dalla sede sociale, almeno ogni sei mesi. Il Presidente o l'Amministratore Delegato che ha convocato il consiglio di amministrazione fissa l'ordine del giorno dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, il quale ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

L'avviso di convocazione sarà da inviarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali lettera a mano con firma di ricevuta, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica) almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il consiglio è comunque validamente costituito qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili, siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione, nonché di intervenire in tempo reale e di inviare e ricevere documentazione; sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Soddisfatte tali condizioni, l'adunanza del consiglio di amministrazione si considererà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, ove nominato, che provvederanno alla predisposizione ed alla sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

In caso di composizione binaria, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, ove nominato, e vengono trascritti nel libro sociale prescritto dalla legge.

Articolo 18

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società, senza alcuna eccezione nè limitazione o riserva e con la sola esclusione dei poteri riservati per legge all'assemblea con le precisazioni che seguono.

Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile, sono attribuite - in via esclusiva - all'organo amministrativo le seguenti competenze dell'assemblea straordinaria:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Articolo 19

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione

- o a chi ne fa le veci - ed agli Amministratori Delegati, ove nominati, disgiuntamente, nell'ambito delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

Articolo 20

L'assemblea degli azionisti elegge il collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi - devono altresì essere nominati due sindaci supplenti - determinandone all'atto di nomina il compenso annuale (per l'intero periodo di durata del loro ufficio), ed elegge altresì il Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci effettivi.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli stessi sono rieleggibili.

La rinuncia all'incarico da parte di tutti i sindaci effettivi ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci effettivi.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili, siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione, nonché di intervenire in tempo reale e di inviare e ricevere documentazione; sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione e di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. Soddisfatte tali condizioni, l'adunanza del collegio sindacale si considererà svolta nel luogo in cui si trova il Presidente che provvederà alla predisposizione del verbale.

Articolo 21

Fatto salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile; tutti i Sindaci dovranno pertanto essere scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

Articolo 22

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno dovrà essere compilato a tale data l'inventario delle attività e passività dell'azienda ed il conseguente bilancio da presentarsi all'assemblea.

Articolo 23

Dagli utili netti risultanti a bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da inviare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalla legge.

Il residuo viene ripartito secondo la deliberazione dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento si provvederà alla liquidazione della società nei modi stabiliti dalla legge, a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'assemblea straordinaria che ne determinerà i poteri ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

TITOLO VII - DIRITTO DI RECESSO

Articolo 25

Ciascun socio ha diritto di recedere per tutte o parte delle proprie azioni nelle ipotesi e con le modalità previste dalla legge.

La proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non costituiscono cause di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro quindici giorni dalla data in cui l'organo medesimo ne è venuto a conoscenza.

In detta comunicazione, inoltre, dovrà essere indicato il valore della partecipazione sociale di ciascun socio, determinato secondo i criteri fissati dalla legge, per i fini di cui all'articolo 2437 ter, ultimo comma, del Codice Civile.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Articolo 26

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione, il collegio sindacale o il revisore o fra questi organi o i componenti degli stessi o fra qualcuno di tali soggetti od organi, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo numero 5 del 17 gennaio 2003.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico, nominato dalla Camera arbitrale.

Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 27

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione od esecuzione delle presenti norme sul funzionamento della società e che non sia deferibile ad

un arbitro, è competente in via esclusiva il Tribunale del luogo ove la società ha la sua sede legale, salvo il disposto di norme inderogabili.

TITOLO IX - RIFERIMENTI

Articolo 28

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.

allegato B

STATUTO

della società "**IDROCENTRO S.R.L.**", con sede in Torre San Giorgio (CN).

* * *

Art. 1 – DENOMINAZIONE.

1.a – Denominazione della società.

Esiste una società a responsabilità limitata denominata "**IDROCENTRO S.R.L.**" senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola) né di interpunzione.

Art. 2 – OGGETTO.

2.a – Attività costituenti l'oggetto sociale.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali idrotermosanitari ed accessori, materiale elettrico, materiale edile, pavimenti e rivestimenti, accessori da bagno, articoli antinfortunistici, utensileria, ferramenta e affini, metalli (anche rottami e semilavorati), strumenti ed apparecchiature per telecomunicazioni, Hi-Fi, colori, vernici e decorazioni per pareti, legname e affini, materiali da costruzione, articoli per giardino e mobili in genere;
- servizi di installazione, manutenzione e riparazione di tutti i predetti articoli nonché degli impianti ad essi riconducibili, anche tramite appalto a terzi;
- progettazione di arredi d'interno ivi compresi i bagni;
- commercio elettronico in forma indiretta (off-line) o diretta (on-line) di prodotti idrotermosanitari e accessori in genere nonché di tutti gli articoli sopraelencati;
- acquisto, vendita, permuta di terreni, aree, fabbricati ed immobili in genere, nonché costruzione e ristrutturazione anche per appalto di fabbricati e beni immobili di qualsiasi genere e tipo.

La società può assumere agenzie e rappresentanze, con o senza deposito, relativamente ai beni di cui all'oggetto sociale.

Essa può prestare garanzie reali sui beni di proprietà sociale a favore di terzi ed anche a favore di componenti la compagine sociale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, patrimoniali, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può assumere partecipazioni - non a scopo di collocamento - sia in società o enti italiani, che in società o enti stranieri; e ciò mediante acquisto delle stesse, o mediante sottoscrizione di partecipazioni al capitale di società esistenti o ancora mediante partecipazione alla costituzione delle società o degli enti partecipati.

Le partecipazioni così acquisite hanno qualsiasi forma, cartacea o immateriale, ammessa dalla legge dello stato nazionale della società o dell'ente.

L'assunzione di partecipazioni che determinino una responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'ente partecipato avviene unicamente previo adempimento delle obbligatorie prescrizioni di legge.

2.b – Limiti all'oggetto sociale.

La società compie qualsiasi atto necessario all'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli inderogabilmente riservati a particolari categorie di soggetti e di quelli per cui la legge richiede requisiti oggettivi o soggettivi non posseduti dalla società.

Art. 3 – DURATA.

3.a – Termine di durata.

Il termine finale di durata della società è stabilito nel trentuno dicembre duemilaottanta (31/12/2080).

Art. 4 – SEDE.

4.a – Indicazione della sede sociale.

La società ha sede in Torre San Giorgio (CN).

L'indirizzo della sede legale forma oggetto della pubblicità disciplinata dall'art. 111 ter delle Disposizioni Transitorie e di Attuazione del Codice civile.

Le decisioni relative al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune sono di competenza dell'organo amministrativo

4.b – Luoghi di svolgimento dell'attività sociale.

Con decisione dell'organo amministrativo, la società può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 5 – CAPITALE SOCIALE.

5.a – Misura del capitale sociale.

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.b – Partecipazioni al capitale sociale.

Le partecipazioni al capitale dei singoli soci sono proporzionali ai rispettivi conferimenti. I diritti attribuiti ai soci dalla partecipazione sono proporzionali all'ammontare della medesima rispetto al capitale sociale, nessun particolare diritto spettando ad alcuno dei soci in ordine alla distribuzione degli utili. La modifica dell'atto costitutivo che comporta l'attribuzione a taluno di essi di particolari diritti a norma dell'art. 2468 – terzo comma, Codice civile, quale ne sia l'oggetto, è adottata dai soci con decisione assembleare all'unanimità.

5.c – Operazioni sul capitale sociale.

Le decisioni di aumento e riduzione di capitale sono assunte dai soci con metodo assembleare.

Su conforme deliberazione dell'assemblea, gli aumenti di capitale possono anche essere liberati con conferimenti in natura, purché nel rispetto delle norme di legge in materia.

In caso di aumento di capitale non gratuito, il diritto di sottoscrizione dei soci è disciplinato dalla legge.

Possono essere offerte a terzi le quote di partecipazione non sottoscritte dai soci. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'art. 2482 – bis, secondo comma, Codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

L'acquisto di cui all'articolo 2465, secondo comma, Codice civile, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

5.d – Finanziamenti dei soci alla società.

La società ha facoltà di acquisire dai suoi soci finanziamenti onerosi o gratuiti o versamenti in conto capitale nel rispetto delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la raccolta del risparmio presso il pubblico. Ove tali norme lo consentano, i finanziamenti possono essere non proporzionali alle partecipazioni. Il rimborso di detti finanziamenti è comunque sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 2467, Codice civile, per i casi previsti da detta norma.

Art. 6 – TITOLI DI DEBITO.

6.a – Emissione dei titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483, Codice civile, viene deliberata con decisione dei soci.

6.b – Modalità di decisione.

La decisione dei soci è adottata a maggioranza calcolata per partecipazioni al capitale sociale. L'emissione di titoli di debito per un ammontare superiore ai mezzi propri della società è deliberata dai soci all'unanimità. In ogni caso, la decisione risulta da documento scritto e deve essere tempestivamente annotata sul relativo libro sociale tenuto a mente di legge.

Art. 7 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

7.a – Effetto del trasferimento di partecipazioni.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del relativo atto nel Registro delle Imprese, a condizione che siano state rispettate tutte le prescrizioni dell'atto costitutivo. Non sono pertanto opponibili alla società i trasferimenti di partecipazioni, siano essi a titolo gratuito od oneroso, convenuti senza il preciso e puntuale rispetto delle norme dettate in materia dal presente statuto.

7.b – Ipotesi di libera circolazione delle partecipazioni.

Le partecipazioni al capitale sociale sono liberamente trasferibili o gravabili di diritti reali in genere, in tutto o in parte.

Le partecipazioni possono essere trasferite liberamente per effetto di fusioni e scissioni che interessino alcuni dei soci. È inoltre consentita l'intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria e la reintestazione delle stesse al socio mandante, a condizione dell'esibizione della documentazione

comprovante l'esistenza del mandato fiduciario, che comunque avviene in modo tale da salvaguardare nella migliore misura possibile la natura riservata del rapporto fiduciario; e quindi con obbligo di riservatezza per le persone che ne sono informate.

7.c – Vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

In ogni altro caso di trasferimento, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, della partecipazione o di parte di essa, così come in ogni altro caso di costituzione sulla stessa di diritti reali in genere, o in ogni caso di vincolo delle partecipazioni in trust, con conseguente trasferimento delle stesse ad un trustee, anche quando il trust è autodichiarato, il socio proprietario comunica la propria intenzione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che egli invia loro all'indirizzo risultante dalla visura o dal certificato del Registro Imprese. Tale offerta indica, in caso di alienazione a titolo oneroso le generalità del potenziale acquirente, il prezzo pattuito, le modalità di pagamento e le altre clausole contrattuali. In caso di alienazione a titolo gratuito, l'offerta indica le generalità del potenziale acquirente, gli eventuali oneri e condizioni contrattuali e la valutazione della partecipazione espressa in valuta legale. In caso di costituzione di diritti reali, l'offerta indica la natura e la durata del diritto da costituire, le generalità del beneficiario e, in caso di cessione a titolo oneroso, il corrispettivo richiesto.

I soci destinatari dell'offerta hanno diritto di esercitare la prelazione a parità di condizioni dandone comunicazione al proponente mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di proposta di cessione o di costituzione di diritti reali parziari a titolo gratuito, la prelazione è esercitata per una somma pari alla valutazione della partecipazione o del diritto indicata dal titolare nell'offerta di cui sopra. Qualora più soci esercitino la prelazione, la partecipazione si ripartisce fra loro in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.

In ogni caso, qualora uno dei soci ne faccia richiesta con comunicazione da inviarsi per raccomandata con avviso di ricevimento al proponente, la determinazione del valore a cui la prelazione può essere fatta valere viene rimessa ad un esperto nominato e operante secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

Ove il proponente non reputi soddisfacente la valutazione dell'esperto, egli ha facoltà di rinunciare all'atto con apposita comunicazione da inviare non appena conosciuto l'esito agli altri soci per raccomandata con avviso di ricevimento.

Le spese per la valutazione sono a carico delle parti che l'avranno richiesta.

In ogni caso, i soci aventi diritto all'esercizio della prelazione vi possono rinunciare in qualunque momento con una comunicazione scritta da trasmettere alla società ed all'offerente con qualsiasi mezzo che provi l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

Qualora nessuno degli aventi diritto eserciti la prelazione, il proponente ha diritto di procedere alla stipula dell'atto con effetto verso la società alle condizioni indicate nell'offerta.

In ogni caso, la prelazione deve essere esercitata per l'intero diritto offerto dal proponente, che, in caso di esercizio solo parziale, non è vincolato a contrarre con chi ha esercitato il diritto.

Qualora un socio della società sia una società di capitali, la sua partecipazione deve essere offerta in prelazione agli altri soci, con le modalità previste dall'atto costitutivo, ogni qualvolta una quota superiore alla metà del capitale della società socio venga alienata, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, dai soci che ne sono proprietari a soggetti diversi dal loro coniuge, dai loro discendenti diretti o da società fiduciarie che agiscano per loro conto.

In questo caso, la procedura di prelazione deve obbligatoriamente esaurirsi prima della cessione del controllo della partecipante.

Art. 8 – ESCLUSIONE DEL SOCIO.

8.a – Divieto di esclusione del socio.

E' preclusa ai soci la possibilità di adottare decisioni di esclusione di alcuni di loro dalla società per giusta causa.

Art. 9 – RECESSO DEL SOCIO.

9.a – Ipotesi di recesso.

I soci recedono dalla società esclusivamente nei casi ed alle condizioni stabilite espressamente dalla legge.

9.b – Inefficacia del recesso.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla società, la società medesima revochi la delibera che lo legittima, o deliberi il proprio scioglimento.

Art. 10 – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

10.a – Organo amministrativo.

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di amministratori variabile da due a sette, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori non sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza previsto all'art. 2390 del Codice Civile.

Essi restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo, da indicarsi in esercizi interi, determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine opera dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione:

a) se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri li sostituiscono per cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo amministrativo di cui sono entrati a fare parte;

b) se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, l'organo amministrativo decade e viene immediatamente provocata una decisione dei soci che provveda alla sua sostituzione;

c) i soci hanno facoltà, in qualsiasi momento, di aumentare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione fino al limite di sette amministratori come sopra previsto.

10.b – Poteri di amministrazione.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

10.c – Cariche sociali e relative attribuzioni di poteri.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Esso può inoltre delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, che assumono così qualifica di amministratori delegati.

Le decisioni degli amministratori sono trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

10.d – Decisioni del Consiglio di amministrazione mediante consenso scritto.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso, maggiore, termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Qualora il Consiglio di amministrazione sia composto di due membri e non sia possibile la formazione di una maggioranza, la decisione in oggetto viene deferita dal presidente del Consiglio di amministrazione all'assemblea che deve tenersi, con all'ordine del giorno la relativa proposta di delibera, entro trenta giorni dalla data del Consiglio di amministrazione o dal termine di cui al quarto comma che precede.

10.e – Riunioni collegiali del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale:

- a) quando, per qualsiasi motivo, il procedimento di consultazione scritta non si è perfezionato nel termine previsto;
- b) in caso di decisioni che riguardano l'accertamento dell'integrità del capitale sociale;

c) qualora il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne abbiano fatto richiesta almeno due amministratori.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione ha luogo mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al sindaco unico o ai membri del collegio sindacale, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

È possibile trasmettere l'avviso di convocazione anche attraverso posta elettronica a condizione che il destinatario abbia comunicato alla società un apposito indirizzo da utilizzare allo scopo.

Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il termine di convocazione si riduce a quarantotto ore.

La convocazione prevede espressamente se la riunione si svolga:

- in un luogo fisico ubicato nell'Unione Europea, ferma comunque la possibilità che i partecipanti vi intervengano in audio-videoconferenza;

ovvero

- mediante obbligatorio utilizzo da parte dei partecipanti di collegamenti in videoconferenza. In questo caso, l'avviso di convocazione indica obbligatoriamente la piattaforma che verrà utilizzata per lo svolgimento della riunione assicurando che le necessarie credenziali per il collegamento saranno inviate agli aventi diritto tempestivamente.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica, il sindaco unico o tutti i membri del collegio sindacale, se nominati.

Le deliberazioni collegiali del Consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Qualora il Consiglio di amministrazione sia composto di due membri e non sia possibile la formazione di una maggioranza, la decisione in oggetto viene deferita dal presidente del Consiglio di amministrazione all'assemblea che deve tenersi con all'ordine del giorno la relativa proposta di delibera, entro trenta giorni dalla data del Consiglio di amministrazione o dal termine di cui al quarto comma del precedente art. 10.d.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nei casi di legge e quando è ritenuto opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora la riunione collegiale del Consiglio di amministrazione si tenga con l'ausilio di mezzi telematici, devono essere rispettati i seguenti principi:

- deve essere consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- deve essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra gli amministratori.

10.f – Rappresentanza della società.

In caso di nomina di un amministratore unico egli ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di amministrazione ed ai singoli amministratori delegati, se nominati, nel limite delle loro deleghe.

La rappresentanza negoziale della società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

10.g – Rimborsi e retribuzioni a favore degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso annuo determinato dai Soci. In caso di mancata determinazione, e salvo comunque il potere del Consiglio di Amministrazione di deliberare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche eventualmente nei limiti dell'importo complessivo fissato dai Soci, gli amministratori non avranno diritto ad alcun compenso.

Art. 11 – ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

11.a – Controllo e revisione legale dei conti della società: Organi

Con decisione dei soci viene nominato un Revisore dei Conti o un Organo di Controllo in forma di Sindaco Unico o di Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi (di cui uno quale Presidente) e due supplenti, alle condizioni e nei modi previsti.

Preliminarmente alla nomina, i soci procedono alla scelta fra un Organo unipersonale o un Organo pluripersonale.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477, Codice civile, o da altre norme di legge in vigore tempo per tempo.

Il Collegio Sindacale, il Sindaco Unico o il Revisore Unico rimangono in carica per tre esercizi, e quindi sino all'adozione della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. I Sindaci o il Revisore Unico sono rieleggibili. Per il funzionamento dell'Organo di Controllo collegiale si applicano le norme dettate in materia di società per azioni. Il compenso del o dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito con la medesima decisione dei soci che provvede alla loro nomina.

Il Sindaco Unico, il Collegio Sindacale o il Revisore Unico hanno i poteri previsti dalla legge, ed esercitano, salva diversa norma di legge, la revisione legale dei conti secondo quanto disposto dall'assemblea.

Non possono essere nominati Sindaci, e se sono nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399, Codice civile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i sindaci.

Art. 12 - DECISIONI DEI SOCI.

12.a – Diritti dei soci.

I soci decidono sulle materie rimesse alla loro competenza dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti loro sottoposti dagli amministratori. Le decisioni sono sempre adottate dai soci risultanti da visura o certificato del Registro Imprese, con voto espresso in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno. Non hanno diritto a partecipare alla votazione i soci inadempienti nei confronti della società in ordine ai conferimenti promessi, né quelli le cui garanzie prestate a norma dell'art. 2466, Codice civile, sono scadute od inefficaci.

12.b – Competenza dei soci.

Sono riservate all'esclusiva competenza dei soci le decisioni relative all'approvazione del bilancio ed alla distribuzione degli utili; alla natura ed alla composizione dell'organo amministrativo, nonché alla nomina degli amministratori; alla nomina degli organi di controllo e di revisione legale dei conti di cui all'art. 2477, Codice civile; alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; al compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifica dei diritti soggettivi dei soci; allo scioglimento della società, alla nomina dell'organo della liquidazione ed ai criteri di svolgimento della stessa, alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione della società.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

12.c – Decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto.

Salvo i casi in cui non sia obbligatoria per legge o per disposizione dell'atto costitutivo l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. Tali procedure non sono

sottoposte a particolari vincoli formali, a condizione però che a ciascun socio sia consentito di partecipare alla decisione e di documentarsi adeguatamente in merito. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento contenente la proposta di decisione o di più documenti di uguale tenore letterale contenenti la proposta di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il testo della proposta di decisione indica il termine entro il quale la procedura deve essere ultimata. Dell'esito della consultazione si dà tempestivamente nota nell'apposito libro tenuto a mente di legge dalla società.

12.d – Decisioni adottate mediante procedura assembleare.

La decisione dei soci è adottata con il metodo assembleare quando ha ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifica dei diritti dei soci, lo scioglimento della società, la nomina dell'organo della liquidazione e la determinazione dei criteri di liquidazione; in tutti i casi fissati dalla legge e quando lo richieda un amministratore o tanti soci che rappresentino il trenta per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Organo amministrativo o, in caso di sua inattività, dal sindaco unico o dal collegio sindacale, se nominati, o da almeno un socio negli altri casi mediante avviso da inviarsi nel termine di otto giorni dalla data fissata per l'assemblea.

L'avviso di convocazione può essere inviato con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo degli aventi diritto quale risulta dal Registro delle Imprese o quale comunicato alla società a tal fine; ovvero con messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato alla società, o, comunque, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'avente diritto.

La convocazione dell'assemblea prevede espressamente se l'assemblea stessa si svolga:

- mediante riunioni in un luogo fisico ubicato nell'Unione Europea, ferma comunque la possibilità che i partecipanti vi intervengano in videoconferenza;

ovvero

- mediante obbligatorio utilizzo da parte dei partecipanti di collegamenti in videoconferenza. In questo caso, l'avviso di convocazione indica obbligatoriamente la piattaforma che verrà utilizzata per lo svolgimento dell'assemblea e precisa che la società trasmetterà le necessarie credenziali per il collegamento agli aventi diritto tempestivamente.

L'avviso indica, inoltre, il giorno, l'ora di riunione e l'ordine del giorno in trattazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di regolare convocazione quando vi intervengano in proprio o per delega i soci titolari di tutte le partecipazioni in cui si divide il capitale sociale, gli amministratori ed il sindaco unico o i membri del collegio sindacale, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dalla persona che gli intervenuti indicano. Compete al presidente constatare la regolare costituzione della seduta, accertare l'identità degli intervenuti, la loro qualifica e la regolarità delle deleghe, dirigere i lavori e la verbalizzazione, porre gli argomenti in voto e proclamare i risultati delle votazioni. Ove la legge non richieda obbligatoriamente l'intervento di un notaio per la redazione del verbale della seduta, il Presidente nomina all'inizio dell'assemblea un segretario che ne redige verbale.

Ogni socio avente diritto a partecipare all'assemblea ha il diritto di farsi rappresentare da chiunque con delega scritta recante obbligatoriamente il nome del delegato, il cui originale resta depositato presso la società.

Le deliberazioni dell'assemblea risultano da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se il suo intervento sia richiesto dalla legge o ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea.

Il notaio svolge la propria attività relativa alla verbalizzazione dei lavori assembleari trovandosi durante l'assemblea in luogo rientrante nel territorio per il quale egli ha facoltà di rogito; e di ciò dà atto con il verbale stesso.

Il verbale può essere redatto anche in epoca successiva allo svolgimento dell'assemblea, purché in modo da consentire il rispetto di tutti i termini posti dalla legge per i conseguenti

adempimenti. Qualora il verbale sia redatto in forma di atto pubblico dopo lo svolgimento dell'assemblea, esso è sottoscritto dal solo notaio rogante.

Il verbale è senza indugio trascritto sul relativo libro verbali tenuto dalla società a mente di legge.

Il verbale indica la data dell'assemblea, l'esito degli accertamenti compiuti dal presidente in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea, l'identità dei partecipanti (anche per allegato) ed il capitale da ciascuno rappresentato; l'esito delle votazioni e l'identificazione dei votanti favorevoli, contrari e astenuti. Ciascun intervenuto ha il diritto di fare constare da verbale le proprie dichiarazioni in ordine agli argomenti in discussione.

L'assemblea è regolarmente costituita e comunque delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, fatte salve le norme di legge, dell'atto costitutivo o dello statuto che richiedano maggioranze diverse o l'unanimità per particolari decisioni.

Qualora le riunioni dell'assemblea si tengano per videoconferenza, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

Non è richiesta la compresenza del presidente e del verbalizzante nel medesimo luogo.

In questa ipotesi la verbalizzazione sarà successiva allo svolgimento dell'assemblea e dovrà essere completata nei termini di legge.

Il verbalizzante ha, comunque, diritto di richiedere, ai fini della redazione del verbale, adeguate informazioni sull'identità e sui poteri dei partecipanti, qualora lo ritenga necessario.

Il presidente ha facoltà di disporre che i lavori assembleari vengano videoregistrati per agevolare la redazione del verbale. In questo caso egli ne dà comunicazione all'apertura dei lavori e rispetta tutte le norme di legge dettate in materia di protezione della riservatezza, curando, in particolare, che le registrazioni siano custodite con la necessaria sicurezza.

Art. 13 – BILANCIO E UTILI.

13.a – Data di chiusura degli esercizi.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

13.b – Bilancio d'esercizio.

Il bilancio relativo a ciascun esercizio viene presentato ai soci nelle forme di legge e completo di tutti i documenti prescritti, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della società. In tali casi, gli amministratori debbono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2478 e 2428, Codice civile.

Gli utili netti risultanti da bilancio, detratta una quota del cinque per cento da destinare a riserva legale, sintantoché questa non raggiunga il quinto del capitale, sono destinati secondo le decisioni dei soci che approvano il bilancio.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

14.a – Cause di scioglimento.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La competenza per la presa d'atto del verificarsi della causa di scioglimento e per l'esecuzione dei relativi adempimenti spetta all'organo amministrativo, che vi dà corso entro quindici giorni dalla data dell'evento.

14.b – Organi della liquidazione.

Con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare si provvede alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla loro nomina e, in caso di loro pluralità, alla determinazione delle regole di funzionamento dell'organo della liquidazione; all'indicazione della o

delle persone cui compete la rappresentanza sociale ed all'individuazione dei criteri in base ai quali si svolge la liquidazione.

Art. 15 – CONTROVERSIE.

15.a - Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione, il collegio sindacale o il revisore o fra questi organi o i componenti degli stessi o fra qualcuno di tali soggetti od organi, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita, su istanza della parte più diligente, ad un collegio arbitrale di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il collegio giudicherà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.

Le regole procedurali saranno stabilite dal collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

15.b - Tribunale competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione od esecuzione delle presenti norme sul funzionamento della società e che non sia deferibile ad un arbitro, è competente in via esclusiva il Tribunale del luogo ove la società ha la sua sede legale, salvo il disposto di norme inderogabili.

Art. 16 – LIBRO SOCI FACOLTATIVO.

16.a - Libro Soci.

Ferme le previsioni della legge in materia di trasferimento di partecipazioni, la società ha facoltà di istituire volontariamente un libro sociale in cui siano annotati il nome dei soci, le partecipazioni di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni e le variazioni delle persone dei soci. In questo caso, gli effetti del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società si producono solo a seguito dell'annotazione del trasferimento nel predetto libro soci da parte degli amministratori, previo riscontro dell'effettivo adempimento del deposito dell'atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese ed a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni dell'atto costitutivo in materia di trasferimento.

Art. 17 – NORMA DI RINVIO.

17.a – Rinvio alla legge.

Per quanto qui non previsto espressamente, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Con riferimento al **punto 9** del progetto di scissione mediante scorporo della società "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A."), verranno trasferiti alla *società beneficiaria costituenda* "IDROCENTRO S.R.L." le sotto descritte attività e passività, mentre le restanti poste patrimoniali attive e passive verranno mantenute in seno alla prima (*società scissa*).

Dette poste patrimoniali nella loro consistenza alla data del 30 novembre 2024, sono qui di seguito sinteticamente elencate.

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI COSTITUENTI LE ATTIVITA' E PASSIVITA' OGGETTO DEL TRASFERIMENTO PER SCISSIONE	
(VALORI CONTABILI)	
ATTIVO	IMPORTI
B I) Immobilizzazioni immateriali	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	376.028,98
(meno) F.do ammortamento	-123.389,31
TOTALE	252.639,67
5) Avviamento	9.231.945,44
(meno) F.do ammortamento	-3.859.199,99
TOTALE	5.372.745,45
7) Altre	15.730.137,93
(meno) F.do ammortamento	-8.101.997,35
TOTALE	7.628.140,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.253.525,70
B II) Immobilizzazioni materiali	
2) Impianti, macchinari e attrezzature	797.617,37
(meno) F.do ammortamento	-732.763,31
TOTALE	64.854,06
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.816.597,45
(meno) F.do ammortamento	-9.633.264,14

TOTALE	7.183.333,31
4) Altri beni	12.498.347,24
(meno) F.do ammortamento	-5.635.534,93
TOTALE	6.862.812,31
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.017.956,19
TOTALE	1.017.956,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.128.955,87
B III) Immobilizzazioni finanziarie	
2-d) Crediti verso altri	224.561,72
4) Strumenti finanziari derivati attivi	542.497,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	767.059,48
C I) Rimanenze	
3) Lavori in corso su ordinazione	2.399.119,96
4) Prodotti finiti e merci	71.104.906,00
TOTALE RIMANENZE	73.504.025,96
C II) Crediti	
5 bis) Crediti tributari	10.778.550,73
5 ter) Imposte anticipate	193.058,00
5 quater) Verso altri	1.019.379,70
TOTALE CREDITI	11.990.988,43
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
Risconti attivi	1.099.533,40
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.099.533,40
TOTALE ATTIVO	115.744.088,84
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
VII) Riserva per operazione di copertura dei flussi	412.298,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO	412.298,76
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
2) Fondo per imposte, anche differite	130.199,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	130.199,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TFR lavoro dipendente	699.123,00
TOTALE T.F.R.	699.123,00
D) Debiti	
4) Verso banche	65.901.794,00
6) Acconti	5.425.786,29
7) Verso fornitori	37.103.387,79
14) Altri debiti	1.000,00
TOTALE DEBITI	108.431.968,08

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
Ratei passivi	5.307.500,00
Risconti passivi	663.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.970.500,00
TOTALE PASSIVO	115.644.088,84
PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	100.000,00

Commenti e valori attribuiti

La presente operazione di scissione mediante scorporo viene effettuata in continuità dei valori contabili, così come previsto dell'art.173 c.15-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione sopra descritti da attribuire alla società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L.", quindi, verranno contabilmente trasferiti allo stesso valore contabile di libro che essi hanno nella società scindenda.

Le differenze dei valori contabili degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, dovuti alla normale dinamica aziendale, che si dovessero registrare tra la data presa a riferimento per la redazione del presente progetto di scissione (30 novembre 2024) e la data di effetto della stessa, non comporteranno, in sede di conguaglio, variazioni dell'entità del patrimonio netto oggetto di scissione; esse formeranno oggetto di compensazione con altri valori patrimoniali scorporati e/o di conguaglio tra la società scissa "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") e la società beneficiaria "IDROCENTRO S.R.L.", così come meglio descritto nel punto 9) del progetto di scissione.

Si passa ora ad analizzare le singole poste patrimoniali presenti al 30 novembre 2024 nella società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") che verranno attribuite alla società

beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L.", restando inteso che, premesso quanto sopra riferito circa le eventuali differenze che dovessero emergere in sede di efficacia della presente scissione, quanto qui sotto non specificato resterà in carico alla prima.

**POSTE PATRIMONIALI ATTRIBUTE
ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA COSTITUENDA
"IDROCENTRO S.R.L."**

VOCI DELL'ATTIVO PATRIMONIALE

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.I Immobilizzazioni immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione, incrementate degli oneri accessori di diretta imputazione.

Tali immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua vita utile o della possibilità di generare ricavi, andando ad imputare le quote annuali di ammortamento direttamente in conto oppure con l'utilizzo dello specifico fondo.

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

	COSTO STORICO	AMMORTAMENTO AL 30/11/2024	VALORE NETTO
Concessioni, licenze e marchi	376.028,98	123.389,31	252.639,67
Totali	376.028,98	123.389,31	252.639,67

Nel ramo aziendale che verrà scorporato con la presente scissione vengono ricompresi i seguenti marchi/insegne:

- *Idrocentro;*
- *Idronoleggi;*

- *Sources des Eaux;*
- *Abitare di Idrocentro;*
- *MeglioAlge;*
- *AAEnergy;*
- *Vegliolux;*
- *EdiliziaDue.*

Vengono anche trasferite le licenze per lo sfruttamento dei domini internet, anche per il commercio elettronico.

B.I.5 Avviamento

Nel corso degli anni "IDROCENTRO S.P.A." ha acquisito aziende e rami aziendali che rappresentano ora singoli Punti di Vendita. A fronte di tali acquisizioni (mediante acquisti di aziende e/o rami aziendali, così come acquisti dell'intera partecipazione di società e successiva incorporazione per fusione) sono stati iscritti valori a titolo di avviamento.

	COSTO STORICO	AMMORTAMENTO AL 30/11/2024	VALORE NETTO
Avviamento	9.231.945,44	3.859.199,99	5.372.745,45
Totali	9.231.945,44	3.859.199,99	5.372.745,45

B.I.7 Altre

Sono rappresentate da "*Interventi su beni di terzi*", cioè lavori di sistemazione effettuati sui Punti di Vendita compresi nel ramo aziendale scorporato, i cui immobili non sono di proprietà "IDROCENTRO S.P.A.".

	COSTO STORICO	AMMORTAMENTO AL 30/11/2024	VALORE NETTO
Interventi su beni di terzi	15.730.137,93	8.101.997,35	7.628.140,58
Totale	15.730.137,93	8.101.997,35	7.628.140,58

B.II Immobilizzazioni materiali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione, incrementate degli oneri accessori di diretta imputazione.

Tali immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua vita utile andando ad imputare le quote annuali di ammortamento in specifici fondi.

B.II.2 Impianti e macchinario

	COSTO STORICO	AMMORTAMENTO AL 30/11/2024	VALORE NETTO
Impianti e macchinario	797.617,37	732.763,31	64.854,06
Totale	797.617,37	732.763,31	64.854,06

Trattasi di beni strumentali collocati nella sede principale e nei singoli Punti di Vendita che verranno ricompresi nel ramo aziendale che verrà scorporato con la presente scissione.

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali

	COSTO STORICO	AMMORTAMENTO AL 30/11/2024	VALORE NETTO
Attrezz. Industriali e commerciali	16.816.597,45	9.633.264,14	7.183.333,31
Totale	16.816.597,45	9.633.264,14	7.183.333,31

Si riferiscono alle attrezzature e beni simili utilizzati nella sede principale e nei singoli Punti di Vendita che verranno ricompresi nel ramo aziendale che verrà scorporato con la presente scissione.

B.II.4 Altri beni

	COSTO STORICO	AMMORTAMENTO AL 30/11/2024	VALORE NETTO
Altri beni	12.498.347,24	5.635.534,93	6.862.812,31
Totali	12.498.347,24	5.635.534,93	6.862.812,31

Trattasi principalmente di automezzi ed autovetture al servizio del ramo aziendale che verrà scorporato con la presente scissione.

B.II.5 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Si riferiscono a costi sostenuti per interventi in corso nei seguenti Punti di Vendita che verranno ricompresi nel ramo aziendale oggetto di scorporo con la presente scissione:

PUNTO DI VENDITA	IMPORTI
Casale Monferrato (AL)	241.941,92
Cairo Montenotte (SV)	655.554,27
Carmagnola (TO)	41.610,00
Castelnuovo Garfagnana (LU)	78.850,00
Totale	1.017.956,19

B.III Immobilizzazioni finanziarie

B.III.2.d-bis Crediti verso altri

DESCRIZIONE	IMPORTO
Depositi cauzionali a terzi	224.561,72
Totali	224.561,72

Trattasi di depositi cauzionali relativi ai contratti di affitto degli immobili di proprietà di terzi nei quali viene svolta l'attività dei singoli Punti di Vendita formanti il ramo aziendale oggetto della presente scissione con scorporo.

B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi

DESCRIZIONE	IMPORTO
Strumenti finanziari derivati attivi	542.497,76
Totali	542.497,76

Sono collegati ai finanziamenti inclusi nel ramo aziendale oggetto della presente scissione per scorporo.

Nella Tabella che segue sono stati evidenziati i valori che troveranno allocazione nelle rispettive sezioni dell'Attivo e del Passivo Patrimoniale della società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L.", con evidenza del valore da imputare alla presente voce di bilancio.

VOCE PATRIMONIALE	IMPORTI	STATO PATRIMONIALE
Strumenti finanziari derivati attivi	542.497,76	Attivo
Riserva per operazioni di copertura flussi	412.298,76	Passivo
Imposte differite	130.199,00	Passivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I Rimanenze

Rappresentano le giacenze presenti nei magazzini della sede operativa centrale e dei vari Punti di Vendita compresi nel ramo aziendale che verrà scorporato.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori in corso su ordinazione	2.399.119,96
Prodotti finiti e merci	71.104.906,00
Totali	73.504.025,96

La voce "lavori in corso su ordinazione" comprende i S.A.L. relativi ai cantieri ove sono in corso i lavori di ristrutturazione edilizia e/o interventi simili per i quali "IDROCENTRO S.P.A." ha assunto il ruolo di "General Contractor".

I "prodotti finiti e merci", invece, rappresentano tutti i beni commercializzati nella sede operativa principale e nei vari Punti di Vendita ricompresi nel ramo aziendale oggetto di scorporo con la presente scissione.

C.II.5-bis Crediti tributari

DESCRIZIONE	IMPORTO
Crediti di imposta per "bonus edilizi"	10.720.648,00
Crediti di imposta per "bonus investimenti"	57.902,73
Totali	10.778.550,73

Credito d'imposta per "bonus edilizi"

Vi è rappresentato il credito d'imposta derivante dal "super-bonus 110%" di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34, per le quote utilizzabili negli anni 2026, 2027 e 2028.

Tale norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione sui pagamenti di tributi con modello F24.

La società "IDROCENTRO S.P.A." ha usufruito di tale beneficio tramite il

previsto “sconto in fattura” sulle vendite eseguite nei vari anni e/o tramite “acquisto del credito” stesso.

La prassi ha chiarito, anche con riferimento ad altre agevolazioni simili alla presente, che le operazioni “straordinarie” (quali anche la scissione) non costituiscono causa di revoca dell’agevolazione (Circolare 44/2009 Agenzia Entrate e Principio di Diritto 4/2024 emesso dalla Divisione Contribuenti dell’Agenzia stessa).

ANNI DI UTILIZZO	IMPORTO
2026	5.306.943,25
2027	5.274.646,50
2028	139.058,25
Totale	<u>10.720.648,00</u>

Credito d’imposta per “bonus investimenti”

L’importo di **Euro 57.902,73** è relativo agli investimenti effettuati da “IDROCENTRO S.P.A.” a partire dall’anno 2020 in beni strumentali (“ordinari” e/o “4.0”), per i quali le norme vigenti tempo per tempo (Legge 168/2019 e Legge 178/2020) hanno previsto un credito di imposta da utilizzare in compensazione mediante mod. F24, beni che sono ricompresi nel ramo aziendale oggetto della presente scissione mediante scorporo.

Ai fini del riconoscimento del suddetto credito di imposta a favore della società beneficiaria si rimanda a quanto specificato nel precedente paragrafo relativo ai “bonus edilizi”.

C.II.5-ter Imposte anticipate

Sono relative all’IRES ed IRAP pagate dalla società scissa sulla parte delle quote di ammortamento delle voci “marchi” ed “avviamento” di

cui ai paragrafi precedenti imputate a bilancio fino ad ora, ma deducibili solo parzialmente nell'esercizio di imputazione, in quanto la vigente norma tributaria permette la loro deducibilità nell'arco di 18 anni.

Siccome tale futura deducibilità spetterà alla società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L.", è necessario che la stessa acquisisca nella propria situazione patrimoniale i seguenti importi a titolo di "credito per imposte anticipate":

DESCRIZIONE	AMMORTAMENTO ANCORA DEDUCIBILE	IMPORTO
Marchi	39.885,00	11.128,00
Avviamento	652.080,00	181.930,00
Totale	691.965,00	193.058,00

C.II.5-quater Crediti verso altri

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fornitori c/anticipi	1.019.379,70
Totali	1.019.379,70

Si riferiscono unicamente alla voce "Fornitori c/anticipi" per fatture di acconto ricevute prima del 30 novembre 2024 che verranno dedotte dal fornitore in sede di fatturazione a saldo.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Al 30 novembre 2024 sono stati stimati i seguenti importi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Risconti attivi su canoni leasing	431.529,26
Risconti attivi su assicurazioni	419.188,53
Risconti attivi su pubblicità	29.783,16
Risconti attivi su canoni contrattuali	49.280,41
Risconti attivi su spese condominiali	169.752,04
Totale	1.099.533,40

VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE

A) PATRIMONIO NETTO

A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi

DESCRIZIONE	IMPORTO
Riserva per operazioni di copertura dei flussi	412.298,76
Totali	412.298,76

La suddetta riserva è riferita ai contratti "derivati" sottoscritti al fine di coprire il "rischio tasso d'interesse" su alcuni finanziamenti inclusi nel ramo aziendale oggetto della presente scissione per scorporo.

Nella Tabella che segue sono stati evidenziati i valori che troveranno allocazione nelle rispettive sezioni dell'Attivo e del Passivo Patrimoniale della società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L.", con evidenza del valore da imputare alla presente voce di bilancio.

VOCE PATRIMONIALE	IMPORTI	STATO PATRIMONIALE
Strumenti finanziari derivati attivi	542.497,76	Attivo
Riserva per operazioni di copertura flussi	412.298,76	Passivo
Imposte differite	130.199,00	Passivo

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B.2 Per imposte, anche differite

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo per imposte differite	130.199,00
Totali	130.199,00

Le imposte differite (solamente IRES) sono state calcolate sul valore attribuito al 30 novembre 2024 ai contratti "derivati" sottoscritti al fine di coprire il "rischio tasso d'interesse" su alcuni finanziamenti inclusi nel ramo aziendale oggetto della presente scissione per scorporo.

Nella Tabella che segue sono stati evidenziati i valori che troveranno allocazione nelle rispettive sezioni dell'Attivo e del Passivo Patrimoniale della società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L.", con evidenza del valore da imputare alla presente voce di bilancio.

VOCE PATRIMONIALE	IMPORTI	STATO PATRIMONIALE
Strumenti finanziari derivati attivi	542.497,76	Attivo
Riserva per operazioni di copertura flussi	412.298,76	Passivo
Imposte differite	130.199,00	Passivo

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo trattamento di fine rapporto	699.123,00
Totali	699.123,00

A seguito della presente operazione di scissione passeranno in carico alla società beneficiaria costituenda numero 751 dipendenti e l'importo

qui sopra riportato rappresenta la sommatoria delle singole quote di TFR maturate al 30 novembre 2024.

Considerando che il presente progetto di scissione avrà pubblicità verso i terzi con il suo deposito presso il Registro Imprese o la sua pubblicazione sul sito internet della società e trattandosi di dati “sensibili”, non vengono riportati i loro singoli nominativi, ma tutta la documentazione resta a disposizione per poter essere visionata dagli azionisti presso la sede sociale.

La società comunque avvierà al più presto, la *procedura sindacale* prevista per legge.

D) DEBITI

D.4 Debiti vs/banche

DESCRIZIONE	CAPITALE	COSTO AMMORTIZZATO	VALORE NETTO
Debiti per finanziamenti bancari	66.253.284,00	351.490,00	65.901.794,00
Totali	66.253.284,00	351.490,00	65.901.794,00

Si riferiscono unicamente ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi dagli istituti di credito e ricompresi nel ramo aziendale oggetto della presente scissione, il cui valore capitale è stato rideterminato utilizzando il metodo del “costo ammortizzato”.

Per alcuni di tali finanziamenti, a copertura del tasso d’interesse, sono stati sottoscritti i relativi strumenti “derivati” che sono esplicitati nel paragrafo del presente documento relativo alla voce B.III.4 dell’Attivo Patrimoniale.

I singoli piani di ammortamento prevedono rate mensili o trimestrali, mentre l'integrale rimborso avverrà così come dettagliato nella Tabella che segue.

ANNI	CAPITALE RIMBORSATO
dicembre 2024	4.776.686,00
2025	20.968.665,00
2026	16.744.973,00
2027	13.747.727,00
2028	9.399.501,00
2029	615.732,00
Totale	66.253.284,00

Poiché trattasi di dati "sensibili" sotto il profilo operativo-commerciale ed essendo il presente progetto di scissione un documento pubblico, i dettagli sulla formazione dell'importo qui sopra esposto vengono conservati agli atti del presente documento.

D.6 Anticipi da clienti

DESCRIZIONE	VALORE NETTO
Anticipi da clienti per attività di "general contractor"	2.800.442,77
Altri anticipi da clienti	2.625.343,52
Totali	5.425.786,29

Rappresentano gli anticipi ricevuti dai clienti che la società beneficiaria costituenda "IDROCENTRO S.R.L." dovrà riconoscere al momento della fatturazione a saldo delle varie forniture.

D.7. Debiti vs/fornitori

DESCRIZIONE	VALORE NETTO
Debiti verso fornitori	37.103.387,79
Totali	37.103.387,79

Sono rappresentati i debiti che la società scindenda "IDROCENTRO S.P.A." (in seguito "UNIMETAL S.P.A.") non aveva ancora saldato al 30 novembre 2024 nei confronti di ditte fornitrici di servizi e/o beni ricevuti o di competenza ante la predetta data, e direttamente attinenti al ramo aziendale che, con la presente operazione di scissione, viene attribuito alla società beneficiaria costituenda.

Poiché trattasi di dati "sensibili" sotto il profilo commerciale, ed essendo il presente progetto di scissione un documento pubblico, i dettagli sulla formazione dell'importo qui sopra esposto vengono conservati agli atti del presente documento.

D.14) Altri debiti

DESCRIZIONE	VALORE NETTO
Debiti per cauzioni incassate da clienti	1.000,00
Totali	1.000,00

È relativo alla cauzione ricevuta a fronte del contratto con cui "IDROCENTRO S.P.A." ha sub-locato una porzione dell'immobile in Torino - Via Refrancore, in cui viene esercitata l'attività da uno dei Punti di Vendita ricompresi nel ramo aziendale oggetto di scorporo con la presente scissione.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

DESCRIZIONE	VALORE NETTO
Ratei passivi per 13 [^] , ferie, permessi e festività	4.549.500,00
Ratei passivi per contributo Legge 68/1999	108.000,00
Ratei passivi per interessi su finanziamenti	650.000,00
Totali	5.307.500,00

Sono stati stimati unicamente i ratei per:

- 13[^], ferie, permessi e festività maturati al 30 novembre 2024 relativamente al personale dipendente che farà parte del ramo aziendale scorporato con la presente scissione;
- il contributo per “esonero assunzione categorie protette” dovuto ai sensi della Legge 68/1999;
- interessi passivi maturati sui finanziamenti relativi al ramo aziendale stesso.

Risconti passivi

DESCRIZIONE	VALORE NETTO
Risconti passivi per “bonus investimenti”	655.000,00
Risconti passivi per altri contributi	8.000,00
Totali	663.000,00